

Ricostruzione di carriera, no a discriminazioni

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 16710/2024) la disciplina sul riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi in ruolo viola la normativa eurounitaria e deve essere disapplicata nei (soli) casi in cui l'anzianità risultante sia inferiore a quella riconoscibile al docente assunto fin dall'origine a tempo indeterminato. Ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro.

In pratica, il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo un quadriennio si operi un abbattimento; occorre invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole. Diversamente si verificherebbe una «discriminazione alla rovescia». In altri termini un trattamento discriminatorio può porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, prestata con rapporti a tempo determinato risulti minore di quella riconoscibile secondo l'ordinaria disciplina interna, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene a essere apprezzata in misura inferiore rispetto a quella dell'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato: congedo e aspettativa retribuiti, maternità, istituti assimilati.

— **Pietro Alessio Palumbo**